

COMUNE DI PALESTRINA

AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Il Comune di Palestrina, nell'intento di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza e rotazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 3.02.2017, ha approvato il regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale per l'affidamento degli incarichi legali di patrocinio in giudizio dell'Ente. Il citato regolamento prevede l'istituzione di uno specifico albo di professioni da cui poter attingere per la difesa ed assistenza in sede giudiziaria dei propri diritti, interessi e ragioni nei settori amministrativo, civile e penale dell'Ente. Con determinazione n. 39 del 24.02.2017 è stato approvato apposito avviso e modulistica e con successiva determinazione n. 205 del 28.03.2017 è stato approvato il relativo albo. L'aggiornamento dell'albo è effettuato, con cadenza annuale, a seguito di apposito avviso.

Pertanto in esecuzione degli atti sopra citati:

SI RENDE NOTO

Art. 1

OGGETTO DELL'AVVISO

Il Comune di Palestrina intende procedere all'aggiornamento dell'albo di avvocati ai quali poter conferire, nelle ipotesi indicate in premessa, ai sensi della vigente normativa, singoli incarichi fiduciari per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente nelle controversie pendenti innanzi alle varie giurisdizioni.

Art. 2 - ELENCO DEGLI AVVOCATI

Per l'affidamento degli incarichi legali è aggiornato, a mezzo del presente avviso, l'elenco di cui alla determinazione n. 205 del 28.3.2017 aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività forense di assistenza e patrocinio in giudizio.

Art. 3 - NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO

L'incarico si inquadra nella previsione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016.

Al professionista incaricato saranno conferite da parte del legale rappresentante dell'ente, a mezzo procura speciale, le facoltà necessarie per l'adempimento del mandato.

Art. 4 - REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo professionale degli avvocati e/o all'albo dei patrocinanti in Cassazione per le cause innanzi alle giurisdizioni superiori.

Ai fini dell'iscrizione è necessario che i professionisti:

- a) non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi con l'ente;
- b) non si trovino nelle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione previste dalla vigente normativa;
- c) al momento della richiesta d'iscrizione o dell'affidamento dell'incarico professionale non abbiano contenzioso o incarichi legali contro l'ente, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti;
- d) non sussistano, nei loro confronti, carichi penali pendenti, misure di prevenzione;

e) non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertata e definita dal competente ordine professionale, o siano stati temporaneamente sospesi dall'ordine degli avvocati presso cui sono iscritti.

f) Siano nelle condizioni espressamente previste dal modello di domanda allegata al presente atto; Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non iscrizione o l'automatica esclusione dall'albo ed, eventualmente, la decadenza dall'incarico conferito..

Non debbono presentare domanda i professionisti già iscritti.

Art.5 - COMPETENZE SPECIALISTICHE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Il suddetto albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- A) amministrativo
- B) civile
- C) penale

I professionisti, all'atto della presentazione della domanda, dovranno specificare la sezione dell'albo a cui chiedono di essere iscritti.

Ciascun professionista, singolo o associato, potrà richiedere di essere iscritto per massimo ad una sezione; qualora in sede di istanza siano indicate più di una sezione di iscrizione l'istanza sarà ritenuta non ammissibile.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, secondo l'allegato facsimile, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

La falsità nelle dichiarazioni comporterà, ferme restando le sanzioni penali, l'esclusione dall'albo.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) copia polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della professione forense.

L'elenco sarà formato in ordine di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo dell'Ente.

L'amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei *curricula* e delle dichiarazioni in ordine alle condizioni personali.

Art.6 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda d'iscrizione all'albo, firmata digitalmente, o su documento in formato PDF con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore e di curriculum professionale e copia polizza professionale a pena di esclusione, dovrà essere inviata, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: protocollo@comune.palestrina.legalmail.it.

Il termine di presentazione dell'istanza è fissato al 5 aprile 2018

Ai fini del rispetto del termine di presentazione farà fede esclusivamente la data di consegna generata da sistema PEC del Comune di Palestrina.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali mancati recapiti della PEC e per ritardi o disguidi non imputabili allo stesso. Non è ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi diversi da quelli sopra indicati. L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'iscrizione all'albo e per l'affidamento degli incarichi legali ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della documentazione presentata a corredo della domanda inoltrata e del successivo atto di inclusione nell'albo.

Le domande pervenute oltre il termine suindicato non saranno prese in considerazione.

Art.7 - MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

La verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione e la formazione dell'elenco suddiviso per sezioni verrà effettuata dall'ufficio di segreteria generale dell'ente. L'inclusione nell'albo non vincola in alcun modo il Comune a procedere ad affidamenti d'incarichi o servizi, né attribuisce alcun diritto al professionista sull'eventuale conferimento, che avrà luogo con le modalità stabilite nel regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 14/2017.

Art.8 - VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

L'albo come sopra istituito verrà aggiornato ogni anno.

Saranno cancellati dall'albo i professionisti che, in qualsiasi momento, esprimano formalmente la volontà in tal senso o che siano stati dichiarati decaduti dall'Amministrazione Comunale.

I soggetti ammessi saranno inseriti nell'albo reso pubblico sul sito internet alla sezione "Trasparenza"

Art.9 - MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA

La formazione dell'albo è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

L'incarico sarà comunque affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, rotazione ed economicità.

In particolare, in tutti i casi in cui si renda necessario conferire un incarico di difesa giudiziale il sindaco ai sensi dell'art.48 dello statuto comunale, individua, nel rispetto del criterio della rotazione e in relazione alle specifiche sezioni dell'albo, almeno tre professionisti idonei ai quali inviare la richiesta di un'offerta economica.

L'offerta economica dei singoli legali interpellati deve fare riferimento, come base massima non superabile, a quella derivante dall'applicazione dei parametri contenuti nel decreto del Ministero della Giustizia 10 maggio 2014, n.55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247*) e deve comprendere anche le eventuali spese di domiciliazione.

L'incarico è affidato al professionista con le modalità indicate nel Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale per l'affidamento degli incarichi legali di patrocinio in giudizio dell'Ente.

Il Comune di Palestrina si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare, anche in via diretta, incarichi di difesa a professionisti, iscritti o non iscritti nell'albo, con provvedimento adeguatamente motivato.

Art.10 - DOMICILIAZIONE

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta può essere fatta liberamente dall'avvocato medesimo previa comunicazione all'Ente. In ogni caso il legale incaricato rimane unico responsabile nei riguardi del Comune di Palestrina dell'incarico affidato.

Art.11 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale incaricato è tenuto a:

- redigere con cadenza semestrale, per ciascuna controversia al medesimo affidata, una relazione aggiornata circa l'andamento processuale;
- partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa a richiesta del conferente l'incarico;
- non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare in contrasto o incompatibili con gli interessi dell'ente.

Art.12 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Si procederà con apposito atto alla cancellazione dall'albo i professionisti iscritti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare danno all'ente.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

ART.13 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente avviso e utilizzati solo esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento e alla gestione dell'incarico.

Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali.

I richiedenti godono del diritto di accesso agli atti, del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Art. 14 - PUBBLICITA'

Il presente avviso e lo schema di domanda allegato assolve gli obblighi di legge concernente la pubblicità e sarà pubblicato integralmente all'albo on.line del Comune di Palestrina e sul sito web istituzionale ww.comune.palestrina.rm.it.


Art.15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.4 della legge 241/1990, è la Dr.ssa Maria Pia Lulli.

Art. 16 - NORME FINALI

Il Comune di Palestrina si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Palestrina 16 marzo 2018



Il Segretario Generale
Dr.ssa Giosy Pierpaola Tomasello